REGOLAMENTO (CEE) N. 2785/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

concernente la limitazione degli importi compensativi nei settori delle carni suine, delle uova, dell'ovoalbumina, della lattoalbumina e del pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 6, secondo comma, dell' atto di adesione (2),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, dell'atto di adesione, le differenze di livello dei prezzi dei prodotti agricoli fra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri sono compensate mediante la riscossione o il versamento di importi compensativi applicabili negli scambi dei nuovi Stati membri fra di loro e con la Comunità nella sua composizione originaria e negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi;

considerando che, a norma del paragrafo 6 dello stesso articolo, l'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro non può essere superiore all'importo totale riscosso dallo stesso Stato membro sulle importazioni dai paesi terzi;

considerando che gli importi compensativi nei settori delle carni suine, delle uova, dell'ovoalbumina, della lattoalbumina e del pollame sono calcolati in base agli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2770/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi «adesione» nel settore delle carni suine (3), e al disposto del regolamento (CEE) n. 2776/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi «adesione» nel settore delle uova (4), e del regolamento (CEE) n. 2781/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi «adesione» nel settore del pollame (5);

considerando che l'importo totale riscosso all'importazione dai paesi terzi è costituito dal prelievo all'importazione maggiorato eventualmente di un importo supplementare;

considerando che il calcolo dei prelievi è stato previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (6), dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (7), dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, concernente il regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (8), e dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (9);

considerando che gli importi supplementari variano in funzione dei prodotti e della loro origine; che la limitazione di cui all'articolo 55, paragrafo 6, primo comma, dell'atto di adesione è applicabile soltanto per la fissazione di un livello unico dell'onere totale all'importazione; che tale fissazione è resa impossibile dall'esistenza di livelli variabili degli importi supplementari; che questa situazione rischia di determinare deviazioni di traffico; che è pertanto necessario prevedere una deroga all'articolo 55, paragrafo 6, dell' atto di adesione, non prendendo in considerazione l'importo supplementare nella determinazione dell' onere totale riscosso all'importazione, e che l'importo compensativo per i prodotti dei settori considerati deve di conseguenza essere limitato al livello del prelievo all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 55, paragrafo 6, primo comma, dell'atto di adesione, l'importo compensativo riscosso

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) Vedasi pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) Vedasi pag. 74 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) Vedasi pag. 96 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) Vedasi pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) Vedasi pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) Vedasi pag. 77 della presente Gazzetta ufficiale.

o versato nei settori delle carni suine, delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina e della lattoalbumina non può essere superiore all'importo del prelievo all'importazione calcolato conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2759/75, agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2771/75, agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2777/75, o all'importo dell' imposta all'importazione calcolata conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75.

Articolo 2

1. Il regolamento (CEE) n. 1121/75 del Consiglio, del 29 aprile 1975, concernente la limitazione degli importi compensativi nei settori delle carni suine, delle uova, dell'ovoalbumina, della lattoalbumina e del pollame [1], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

[1] GU n. L 112 del 1°. 5. 1975, pag. 1.